

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 11 del 30 gennaio 2013

**Conferma affidamento ai singoli membri della Giunta di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini (DGR n. 1251 del 20/04/2010). Disposizioni in materia di trattamento indennitario in attuazione della LR 5/1997, come modificata dalla LR 47/2012.**

[Giunta regionale]

Il Presidente

PREMESSO CHE:

- il nuovo Statuto all'art. 53 comma 4, stabilisce che "*Il Presidente della Giunta può... affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.*";

- con DGR n. 1251 del 20 aprile 2010 (**Allegato A**) sono stati affidati ai singoli membri della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi del previgente Statuto;

RITENUTO di confermare, senza soluzione di continuità, il mandato formale allo svolgimento dei compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, già assegnato con la citata DGR 1251/2010;

VISTO l'art. 7 della LR 5/1997, come modificato dall'art. 5 LR 47/2012, il quale disciplina la commisurazione del trattamento indennitario dei Consiglieri e degli Assessori regionali all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali;

RITENUTO di stabilire che, nei casi in cui i singoli membri della Giunta siano impegnati in attività istituzionali inerenti lo svolgimento dei compiti conferiti con mandato formale di cui al presente decreto, gli stessi siano tenuti a comunicare la loro assenza alla Segreteria della Giunta regionale, utilizzando il modulo di cui all'**Allegato B**;

RITENUTO, altresì, di stabilire che, il singolo membro della Giunta è tenuto a comunicare la sua assenza alla Segreteria della Giunta utilizzando il modulo di cui all'**Allegato C1**, qualora la medesima sia da ricondurre alla partecipazione ad attività istituzionali, su delega - mandato del Presidente della Giunta, in ambito non riconducibile ai compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini affidati con il presente decreto;

RITENUTO, infine, stabilire che, previo conferimento del mandato formale del Presidente della Giunta Regionale, da rilasciarsi su apposito modulo di cui all'**Allegato C2**, i singoli membri della Giunta sono autorizzati a recarsi in missione per la partecipazione ad attività istituzionali non riconducibili ai compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini affidati con il presente decreto, né alle deleghe - mandato sopra richiamate,

decreta

1. di confermare, senza soluzione di continuità, i compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini già assegnati con la citata DGR 1251/2010, **Allegato A**, da considerarsi parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che, nei casi in cui i singoli membri della Giunta siano impegnati in attività istituzionali inerenti lo svolgimento dei compiti conferiti con mandato formale di cui al presente decreto, gli stessi siano tenuti a comunicare la loro assenza alla Segreteria della Giunta regionale, utilizzando il modulo di cui all'**Allegato B**, da considerarsi parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che, il singolo membro della Giunta è tenuto a comunicare la sua assenza alla Segreteria della Giunta utilizzando il modulo di cui all'**Allegato C1**, qualora la medesima sia da ricondurre alla partecipazione ad attività istituzionali, su delega - mandato del Presidente della Giunta, in ambito non riconducibile ai compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini affidati con il presente decreto;
4. di stabilire che, previo conferimento del mandato formale del Presidente della Giunta Regionale, da rilasciarsi su apposito modulo di cui all'**Allegato C2**, da considerarsi parte integrante del presente atto, i singoli membri della Giunta sono autorizzati a recarsi in missione per la partecipazione ad attività istituzionali non riconducibili ai compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini affidati con il presente decreto, né alle deleghe- mandato di cui al punto 3;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Segretario della Giunta regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

